

AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEI CAREGIVER FAMILIARI RICONOSCIUTI ANNUALITÀ 2026

(ARTT. 6 E 7 DELLA LEGGE REGIONALE N. 5/2024)

Il Direttore

Premesso che la Regione Lazio, con la legge regionale 11 aprile 2024, n. 5, recante “*Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare*”, riconosce e promuove la cura familiare prevedendo, nell’ambito della sua programmazione, azioni dirette e forme di sostegno a supporto del *caregiver* familiare, come persona autonoma, titolare di diritti individuali propri, destinando allo stesso risorse aggiuntive rispetto a quelle previste per il sostegno alle persone con disabilità;

Richiamate:

- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 c. 254, recante l’istituzione di un “*Fondo per il sostegno al ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare per interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività di cura non professionale del caregiver familiare*”;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 c. 255, definisce il *caregiver familiare* come “*la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento*”;
- i Decreti ministeriali 27 ottobre 2020 (per gli anni 2018-2019-2020), 8 dicembre 2021 (per l’anno 2021) e 17 ottobre 2022 (per l’anno 2022);
- le deliberazioni di Giunta regionale n. 341/2021 (per il triennio 2018-2019-2020), n. 401/2022 (per l’annualità 2021) e n. 239/2023 (per l’annualità 2022);
- la deliberazione di Giunta regionale 28 marzo 2024, n. 190, recante “*Decreto 30 novembre 2023. Programmazione degli interventi per la valorizzazione del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare*”;
- la deliberazione di Giunta regionale 3 ottobre 2024, n. 751, recante “*L.R. 5/2024, art. 3 comma 6. Definizione delle Linee guida per le procedure di riconoscimento del caregiver familiare*”;
- la deliberazione di Giunta della Regione Lazio 10 ottobre 2024, n. 781, recante “*Piano Sociale Regionale "Prendersi Cura, un Bene Comune". Finalizzazione delle risorse regionali per gli interventi di carattere sociale relativi all'esercizio finanziario 2024. Secondo semestre 2024*”;

- la deliberazione di Giunta della Regione Lazio 24 ottobre 2024, n. 808, recante “*Piano Sociale Regionale “Prendersi Cura, un Bene Comune”. Finalizzazione delle risorse regionali per gli interventi di carattere sociale relativi all’esercizio finanziario 2024-2025”*;
- la deliberazione di Giunta della Regione Lazio del 29 aprile 2025, n. 285, recante “*L.r. 5/2024, art. 6 comma 3. Programmazione delle risorse, annualità 2024, per gli interventi di sostegno al caregiver familiare formalmente riconosciuto. Modifica ed integrazione della DGR 751/2024*”;
- la determinazione dirigenziale 7 luglio 2025, n. G08638, recante “*Decreto 8 gennaio 2025 di riparto delle risorse del progetto per il Caregiver afferente al Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità. Accertamento sul capitolo di entrata E0000228195 dell’importo di euro 2.745.000,00 Esercizio finanziario 2025*”;
- la deliberazione di Giunta della Regione Lazio del 7 agosto 2025, n. 711, recante “*Decreto 8 gennaio 2025. Programmazione degli interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare. Modifica DGR 285/2025 e aggiornamento del modello unico regionale della “Scheda di monitoraggio distrettuale”*”;
- la deliberazione di Giunta della Regione Lazio del 28 ottobre 2025, n. 985, recante “*Piano Sociale Regionale 2025-2027. III Finalizzazione delle risorse regionali per interventi di carattere sociale negli esercizi finanziari 2025-2026-2027. Disposizioni varie*”;
- la deliberazione di Giunta della Regione Lazio del 30 dicembre 2025, n. 1317, recante “*Definizione dei criteri e delle modalità di realizzazione degli interventi in favore del caregiver familiare previsti dall’art.6 della l.r. 5/2024 e relativi strumenti di monitoraggio*”;

Richiamate altresì:

- la determinazione dirigenziale n. G17744 del 20/12/2024, con cui la Regione Lazio ha assegnato le risorse del Fondo regionale per il sostegno del caregiver familiare per l’annualità 2024;
- la determinazione dirigenziale n. G14461 del 03/11/2025, con cui la Regione Lazio ha assegnato le risorse di cui al decreto 8 gennaio 2025 per la programmazione delle misure di sostegno e valorizzazione del ruolo e dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare;
- la determinazione dirigenziale n. G15598 del 21/11/2025, con cui la Regione Lazio ha assegnato le risorse del Fondo regionale per il sostegno del caregiver familiare di cui all’articolo 14 della l.r. n. 5/2024 per l’annualità 2025;

Viste:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*” e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, recante “*Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio*” e successive modifiche e integrazioni;

Visti altresì:

- il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 2025, n. 435, recante “*Decreto Interministeriale 2 aprile 2025 - Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026 e riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali 2024-2026. Programmazione regionale 2024-2026*”;

- il Piano sociale regionale 2025-2027, approvato con la delibera di Consiglio della Regione Lazio n. 5 del 23/07/2025;

RENDE NOTO

Che il Consorzio dei Laghi (di seguito Consorzio), comprendente i Comuni di Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Lanuvio e Nemi, nell'ambito degli interventi legislativi, statali e regionali, finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del Caregiver familiare ed in attuazione di quanto previsto dagli articoli nn. 6 e 7 della legge regionale n. 5/2024 e dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 781/2024, n. 285/2025, n. 985/2025 e n. 1317/2025, intende promuovere azioni di sostegno economico in favore dei Caregiver familiari riconosciuti, che si prendono cura della persona assistita con disabilità e non autosufficiente residente nell'Ambito Territoriale Sociale RM 6.2;

ART. 1 - FINALITÀ E NATURA DELLE MISURE DI SOSTEGNO

L'intento del presente Avviso è quello di promuovere sul territorio azioni volte a facilitare l'impegno e la responsabilità di cura, continua e prolungata nel tempo, nei confronti della persona assistita su base volontaria del "Caregiver familiare", che presta in modo volontario e gratuito un'assistenza alla persona con disabilità e non autosufficiente, ne garantisce la permanenza nel proprio domicilio ed il mantenimento delle relazioni affettive, contribuendo in modo significativo al suo benessere psico-fisico, mediante l'erogazione di:

- A. un contributo annuale a fondo perduto (una tantum), finanziato in via sperimentale dalla Regione Lazio a valere sul fondo di cui all'articolo 14, comma 1 della l.r. n. 5/2024, denominato "Budget personale del Caregiver familiare", per spese connesse alla cura della sua persona, al tempo libero, alla formazione e all'aggiornamento professionale presso centri autorizzati o accreditati dalla Regione;
- B. un contributo annuale per il supporto psicologico terapeutico ed emotivo/relazionale, mirato al conseguimento e mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, nonché per prevenire l'isolamento e i fattori di rischio di *stress* psico-fisico legati all'attività di cura e assistenza prestata;
- C. un contributo annuale per l'assistenza domiciliare in forma indiretta, per la fruizione di "prestazioni di tregua temporanea" dall'assistenza alla persona con disabilità, attuabili con interventi di sollievo, che favoriscano una sostituzione nell'assistenza o un ricovero in struttura residenziale aventi carattere di temporaneità.

ART. 2 – SOGGETTI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

I destinatari dei contributi economici di cui all'art. 1 a valere sui fondi regionali assegnati sono coloro i quali svolgono le funzioni di Caregiver familiare secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 5/2024, ovvero il Caregiver familiare è la persona che assiste e si prende cura:

- o del coniuge;

- dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e successive modifiche;
- di un familiare o un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche;
- di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e successive modifiche.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 5/2024, il Caregiver familiare:

- può essere anche colui che, in mancanza di familiari da parte dell'assistito, convive con la persona bisognosa di cura ed assistenza garantendone la permanenza nel proprio ambiente familiare;
- è distinto dai professionisti preposti all'accudimento e alla cura della persona che necessita di assistenza il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi nazionali;
- può essere anche figura diversa dal tutore, curatore e amministratore di sostegno anche se quest'ultimo viene scelto, in via preferenziale, ove possibile, nel contesto familiare; in tale situazione, il caregiver familiare si rapporterà in modo costante con la persona nominata con apposito provvedimento, nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla legge e stabilite dal giudice tutelare.

Il presente Avviso è dunque rivolto ai Caregiver familiari riconosciuti delle persone assistite che risiedono nei Comuni del Consorzio dei Laghi – ATS RM 6.2.

ART. 3 - ENTITÀ DEI CONTRIBUTI E SPESE AMMISSIBILI

Si evidenzia che le misure di sostegno, previste dal presente Avviso e di seguito meglio riportate, sono integrabili tra loro nei confronti dello stesso Caregiver familiare riconosciuto, previa programmazione condivisa in sede di UVMD, fino a concorrenza delle risorse disponibili.

A. BUDGET PERSONALE (articolo 7, della legge regionale n. 5/2024).

L'importo annuo del contributo a fondo perduto, denominato "Budget personale del Caregiver familiare" ed erogabile in favore di ciascun Caregiver familiare formalmente riconosciuto, è di euro 1.000,00 e sarà erogato in un'unica soluzione (una tantum).

Per l'accesso al contributo la soglia ISEE ordinario del Caregiver, stabilita dall'art. 7, comma 5 della l.r. n. 5/2024, è di euro 24.000,00.

Non sono ammissibili le spese relative a giochi che prevedono vincite in danaro e/o altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (art. 7, c. 2, della l.r. n. 5/2024), nonché quelle relative all'acquisto di super alcolici e di sostanze stupefacenti.

L'erogazione del budget personale al Caregiver familiare, da parte del Consorzio dei Laghi, è conseguente all'assunzione di un atto di responsabilità/impegno dell'interessato in merito all'uso conforme del contributo, ovvero non per spese di cui ne viene esclusa l'ammissibilità; non è

prevista per il Caregiver familiare beneficiario alcuna forma di rendicontazione e, pertanto, il contributo non è da considerarsi a titolo di rimborso.

Le risorse consortili disponibili per il contributo di sostegno al ruolo di cura e assistenza del Caregiver familiare riconosciuto sono pari ad euro 49.000,00.

B. SUPPORTO PSICOLOGICO (articolo 6, comma 1, lettera a), punto 3, della legge regionale n. 5/2024 e articolo 2, lettera d) del decreto 8 gennaio 2025).

Il rimborso parziale per il percorso individuale di supporto psicologico terapeutico ed emotivo/relazionale è quantificato in euro 50,00 per singola prestazione, per un importo massimo complessivo annuo riconoscibile di euro 500,00 (una tantum), in favore di ciascun beneficiario della misura.

Il Caregiver familiare riconosciuto può scegliere di rivolgersi ad un libero professionista con cui instaurare o mantenere “l’alleanza terapeutica” fondata sul rapporto fiduciario.

Il rimborso del costo della prestazione professionale sarà erogato trimestralmente dall’Ufficio di Piano, previa presentazione della/e relativa/e fattura/e.

Per l’accesso al contributo la soglia ISEE ordinario del Caregiver, ai sensi di quanto previsto dalla DGR n. 1317/2025, di euro 24.000,00.

Le risorse disponibili e programmate per il percorso di supporto psicologico sono pari ad euro 29.519,21.

C. PRESTAZIONI TEMPORANEE DI SOLLIEVO DOMICILIARE (articolo 6, comma 1, lettera a), punto 4, della legge regionale n. 5/2024).

Il rimborso massimo complessivo annuo erogabile per la sostituzione “temporanea” di sollievo nella modalità indiretta è stabilito in euro 500,00, per ciascun Caregiver familiare riconosciuto, implementati di ulteriori euro 100,00 - per un totale di euro 600,00 - in favore dei Caregiver familiari riconosciuti di persone con disabilità complessa ad elevata intensità assistenziale e a prevalente incidenza sanitaria.

Tale misura di sollievo programmato in ambito intrafamiliare è da intendersi come momento di pausa dall’impegno di cura dell’assistenza fisica prestata in risposta a esigenze, in particolare in caso di disabilità complesse, quale riconoscimento e tutela dell’autonomia soggettiva del Caregiver familiare.

Il contributo de quo è infatti funzionale ad attivare il sollievo nella modalità indiretta con acquisizione di prestazioni di assistenza, oppure attraverso l’ampliamento dell’erogazione delle prestazioni già in corso, da strutture accreditate al SSR o da liberi professionisti, presso il domicilio della persona assistita in sostituzione temporanea di quelle quotidianamente prestate dal Caregiver familiare.

Il Caregiver familiare riconosciuto può dunque ricorrere, per la sua sostituzione temporanea, a personale scelto direttamente dalla famiglia (utente/caregiver familiare) o a operatori professionali qualificati ai sensi del disposto dell’art. 26, comma 5 della l.r. 11/2016.

Il rimborso è strettamente legato alla funzione propria di sollievo al Caregiver familiare riconosciuto e, pertanto, il contributo non può essere impiegato come eventuale compartecipazione per interventi socioassistenziali o sociosanitari già attivi da PPA in favore della persona assistita; in tal senso, si specifica che il contributo interessa ore aggiuntive di assistenza rispetto a quelle

erogate/retribuite nei periodi precedenti, ovvero è improprio il suo utilizzo per concorrere al pagamento delle stesse ore di servizio rese o per retribuire, per le medesime ore, l'assistente personale.

In merito al riconoscimento dell'importo di euro 600,00, si precisa che lo stesso non è automatico per tutte le condizioni di disabilità gravissima richiamate all'articolo 3, del DM 26 settembre 2016, bensì oggetto di specifica valutazione professionale in sede di UVMD al momento della pianificazione della misura nella apposita sezione dedicata al Caregiver familiare.

Il rimborso dei costi della sostituzione temporanea di sollievo nella modalità indiretta sarà erogato trimestralmente dall'Ufficio di Piano, previa presentazione della/e relativa/e fattura/e; si precisa che la busta paga, anche se relativa ai contratti già in essere, è considerata valida come documento attestante la spesa anticipata per la sostituzione temporanea di sollievo, fermo restando il divieto di doppio finanziamento.

Le risorse disponibili e programmate per la sostituzione temporanea di sollievo nella modalità indiretta sono pari ad euro 39.000,00.

ART. 4 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE ISTANZE

I requisiti generali di ammissibilità delle istanze per le tre tipologie di sostegno in favore dei Caregiver familiari sono i seguenti:

- essere Caregiver familiare di persone che, al momento della presentazione dell'istanza, siano in vita e residenti nei Comuni del Consorzio dei Laghi - ATS RM 6.2: Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Lanuvio e Nemi;
- essere cittadini italiani, ovvero essere in possesso di cittadinanza comunitaria di Stato non appartenente alla UE, in possesso di regolare permesso di soggiorno, con esclusione dei titolari di permesso di durata inferiore a sei mesi;
- essere riconosciuti formalmente Caregiver familiari, ovvero in possesso della Card Giver del Caregiver familiare e comunque presenti nel registro consortile dei Caregiver familiari gestito dallo Sportello Caregiver ed in atti al servizio;
- esclusivamente per il beneficio del contributo a fondo perduto "budget personale" e per il supporto psicologico: avere ISEE ordinario non superiore ad € 24.000,00.

La sussistenza dei suddetti requisiti dovrà essere asserita mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000. L'amministrazione ricevente l'istanza, procederà a verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 71 e 72 del medesimo DPR n. 445/2000.

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Fermo restando le prescrizioni sopra riportate, le risorse dedicate a tali misure di sostegno devono prioritariamente essere destinate a soddisfare le richieste dei Caregiver familiari delle persone in condizione di disabilità gravissima ai sensi del DM 26 settembre 2016 (under 65 con disabilità gravissima e over 65 anni anziani con elevato bisogno assistenziale, ai sensi della DGR n. 658/2023).

ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE

Le domande ammissibili saranno valutate secondo i sotto riportati criteri ai fini della predisposizione di una graduatoria di idonei al/ai beneficio/i economico/i:

1 criterio: situazione nucleo familiare

Indicatore di attribuzione punteggio	Punti (voci non cumulabili)
Caregiver in nuclei monogenitoriali	punti 15
Essere riconosciuto Caregiver Genitore di figli di minore età	punti 10
Caregiver convivente con la persona di cui si prende cura o unico parente della persona con disabilità/non autosufficiente	punti 10
Essere riconosciuto Giovane Caregiver	punti 5

2 criterio: situazione sociosanitaria e socioassistenziale

Indicatore di attribuzione punteggio	Punti (voci cumulabili)
Caregiver di persona nella lista di attesa per gli interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima (DM 2016)	punti 25
Caregiver di persona in condizione di disabilità gravissima (DM 2016)	punti 20
Caregiver di persona in condizione di disabilità complessa, congenita o acquisita in giovane età, con impegno assistenziale prolungato nel tempo	punti 10
Caregiver di persona che non fruisce di alcun servizio	punti 10
Caregiver in condizione di inoccupazione/disoccupazione	punti 10
Caregiver di persona che fruisce di meno di 12 ore di assistenza domiciliare in forma diretta e/o indiretta	punti 5

3 criterio: situazione economica (ISEE ordinario del nucleo familiare del caregiver in corso di validità)

Indicatore di attribuzione punteggio	Punti (voci non cumulabili)
ISEE da € 0,00 a € 8.000,00	punti 20
ISEE da € 8.000,01 a € 12.000,00	punti 15
ISEE da € 12.000,01 a € 18.000,00	punti 10
ISEE da € 18.000,01 ad € 24.000,00	punti 5
ISEE oltre € 24.000,00	punti 0

Stante la limitatezza delle risorse, sarà disposta una graduatoria per ogni tipologia di contributo economico, nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 2, 4 e 5 del presente Avviso e comunque fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Ogni richiedente sarà identificato per mezzo del numero e della data di protocollo dell'istanza; la graduatoria prevederà oltre agli idonei beneficiari, anche i richiedenti idonei ma non finanziabili; il Consorzio si riserva dunque la facoltà di scorrere le graduatorie relative alla concessione del contributo per il supporto psicologico e per l'assistenza temporanea di sollievo in modalità indiretta qualora i beneficiari, in sede di trasmissione della documentazione prevista, non rendicontino le spese sostenute per l'intera somma assegnata.

In caso di ex equo nel punteggio, ai fini della stesura della graduatoria, in coerenza con la l.r. n. 5/2024, con la DGR n. 897/2021, con la DGR n. 285/2025 e con la DGR n. 1317/2025, si darà priorità ai Caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima dando rilevanza ai seguenti aspetti: situazione sociosanitaria e assistenziale (criterio 2), alla situazione familiare (criterio 1); in caso di ulteriore parità si terrà conto del valore ISEE più basso (criterio 3) e, solo successivamente, della data di presentazione dell'istanza.

ART. 6 - MODALITÀ DI EROGAZIONE

In esito alla fase istruttoria, si procederà all'erogazione dei contributi economici per le tre tipologie di intervento, come meglio di seguito riportato, in favore del Caregiver familiare riconosciuto beneficiario sul conto corrente bancario/postale indicato nella domanda; si precisa che, ai fini dell'accredito, non sono validi i libretti postali, mentre nel caso di conti cointestati è necessario inserire anche tutti i dati del cointestatario.

Il contributo economico per il budget personale del Caregiver familiare, pari ad € 1.000,00, verrà liquidato in un'unica soluzione (una tantum) in favore del Caregiver beneficiario.

Il rimborso parziale per il bonus psicologico verrà erogato trimestralmente, entro il limite massimo di € 500,00 annuali, a seguito di rendicontazione delle fatture/ricevute emesse dallo specialista individuato, rimborsabili in euro 50,00 per singola prestazione.

Il rimborso parziale per la misura di assistenza indiretta verrà erogato trimestralmente, entro il limite massimo di € 500,00 o € 600,00 annuali, a seguito di presentazione di idonea documentazione (contratto/buste paga/fattura/ricevuta); si rappresenta che la busta paga, anche relativa ai contratti già in essere, è considerata valida, purché si riferisca ad ore aggiuntive di assistenza.

Per quanto riguarda il supporto psicologico e l'assistenza indiretta, i benefici economici saranno erogati a rimborso parziale di quanto speso a partire dal 01/06/2026 fino al 31/12/2026.

Per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda all'art. 3 del presente Avviso.

ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Per l'accesso ad uno o più contributi di cui al presente Avviso, è necessario che il Caregiver familiare riconosciuto presenti domanda su apposito modulo, denominato "Allegato A – domanda di sostegno economico", cui allegare:

1. ISEE del Caregiver familiare riconosciuto in corso di validità;
2. copia di un valido documento di identità del Caregiver familiare;
3. verbale 104 ai sensi della legge 104/1992;

Le domande dovranno pervenire esclusivamente tramite la seguente PEC protocollo@pec.consorziodeilaghi.it entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 30/04/2026, indicando nell'oggetto: "Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno dei Caregiver familiari riconosciuti, ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 5/2024".

ART. 8 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il funzionario amministrativo dell'Ufficio di Piano del Consorzio dei Laghi, Dott.ssa Cristina Ienne.

Per informazioni in merito al registro dei Caregiver familiari riconosciuti nell'ATS RM 6.2, è possibile rivolgersi al Punto unico di accesso (PUA) – Sportello Caregiver familiare, con sede in Via Olivella Km 1, Comune di Albano Laziale, tel. 06.93273390, e-mail pua.dh2@aslroma6.it; per gli orari si rimanda al sito della ASL Roma 6 (<https://www.aslroma6.it/distretti/dh2-albano-laziale/punto-unico-di-accesso-pua>).

Per info e supporto alla compilazione dell'istanza, è possibile rivolgersi al Segretariato Sociale al numero 800.001.077 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18).

Link all'informativa sul riconoscimento dei Caregiver familiari sul sito del Consorzio dei Laghi: <https://consorziodeilaghi.it/novita/riconoscimento-e-sostegno-ai-caregiver-familiari-ufficiali/>

Link alla sezione informativa Caregiver familiare sul sito della Regione Lazio: <https://www.regione.lazio.it/cittadini/sociale-famiglie/caregiver-familiare>.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il titolare del trattamento è il Consorzio dei Laghi, con sede ad Albano Laziale (RM), via San Francesco n. 8, PEC protocollo@pec.consorziodeilaghi.it, che ha provveduto a nominare un proprio Responsabile della protezione dei dati, Avv.to Elena Pietropaoli.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal vigente Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

ART. 10 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente all'attuazione del presente Avviso, è competente, in via esclusiva, l'Autorità giudiziaria del Foro di Velletri.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

ART. 12 – ALLEGATI

Allegato A – domanda di sostegno economico.

Il Direttore
Dott.ssa Simona Polizzano